

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8731 Anno 2019

Presidente: ESPOSITO LUCIA

Relatore: CAVALLARO LUIGI

Data pubblicazione: 28/03/2019

sul ricorso 13997-2017 proposto da:

ZENI ETTORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA BRUSCUGLIA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI GUARINI, NICOLA CANESTRINI;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;

4



- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 24/2017 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 20/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 20.4.2017, la Corte d'appello di Trento ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Ettore Zeni volta alla declaratoria di irripetibilità dell'indebitato accertato a suo carico a seguito di liquidazione definitiva della pensione da parte dell'INPS;

che avverso tale pronuncia Ettore Zeni ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura e proponendo in subordine questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, l. n. 88/1989, e 13, comma 1, l. n. 412/1991, nella parte in cui prevederebbero, quale condizione di irripetibilità della somma corrisposta in eccesso, che il pensionato sia in buona fede, in ragione della non riconoscibilità dell'errore di calcolo contenuto nel provvedimento di liquidazione della pensione;

che l'INPS ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1439 e 1440 c.c., 13, comma 1, l. n. 412/1991, e 52, l. n. 88/1989, per avere la Corte di merito ritenuto che il silenzio e la



reticenza potessero rilevare quale dolo omissivo volto ad approfittare di un errore clamoroso e ben riconoscibile in sede di liquidazione provvisoria della pensione;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 52, l. n. 88/1989, e 13, comma 1, l. n. 412/1991, per avere la Corte territoriale ritenuto che un indebito scaturente come nella specie da un errore imputabile esclusivamente all'INPS potesse essere ripetuto oltre il limite dell'anno;

che i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in relazione all'intima connessione delle censure svolte;

che questa Corte ha da tempo chiarito che, nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero relevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018);

che, sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base della semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all'INPS determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante,

4



Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito, da ult., Cass. n. 1919 del 2018);

che lo stesso giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996);

che, nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa dell'art. 13, comma 1, l. n. 412/1991, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di «fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente», da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. n. 1919 del 2018);

che a tali principi si è attenuta la Corte di merito allorché ha ritenuto che «non vi è ragione di tutelare ad oltranza» la condotta di chi «abbia omesso di segnalare una evidentissima discrasia nella liquidazione provvisoriamente eseguita dall'INPS, facilmente

4



ravvisabile a ragione della clamorosa discrepanza [...] tra stipendio ricevuto in costanza di lavoro e pensione successivamente erogata (nel caso concreto nella misura di quasi il doppio)», trattandosi di condotta chiaramente volta ad approfittare «coscientemente» di «un errore clamorosamente evidente e ben riconoscibile dell'Ente erogante la pensione» (così la sentenza impugnata, pag. 9);

che, attesa l'intangibilità in questa sede di codesto accertamento di fatto, le doglianze di parte ricorrente si appalesano inammissibili ex art. 360-*bis*, n. 1, c.p.c., avendo la sentenza impugnata giudicato conformemente ai principi statuiti da questa Corte e non recando il ricorso alcuna argomentazione idonea a revocarli in dubbio;

che per gli stessi motivi sono da giudicare manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte in subordine da parte ricorrente, avendo già il giudice delle leggi riconosciuto la conformità a Costituzione del diritto vivente elaborato da questa Corte in materia di ripetibilità dell'indebito previdenziale;

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 5.12.2018.

IL PRESIDENTE

Lucia Esposito